

N. 1510

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI BENEDETTO e PASTORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1996

Modifiche della disciplina delle comunità montane

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di modificare la disciplina amministrativa per le aree naturali protette abolendo le comunità montane che si trovano ad operare in tutto o in parte in tali territori ed attribuendo le competenze relative agli organi dell'ente parco.

L'importanza di questa innovazione può essere valutata se si tiene conto dei compiti che la legge 8 giugno 1990, n. 142, sugli enti locali ha assegnato alle comunità montane (articolo 28), ossia la promozione e la valorizzazione delle zone montane, e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Tali funzioni che sono essenzialmente «programmatiche» e di indirizzo vengono sostanzialmente a collimare con le funzioni degli enti di gestione delle aree protette, che sulla base della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno, oltre alla gestione dello speciale *status* dell'area protetta, anche la promozione delle aree stesse.

Tale sovrapposizione, oltre che testimoniare dello scarso coordinamento normativo che caratterizza ormai da molti anni la produzione legislativa italiana, ingenera meccanismi di appesantimento delle procedure amministrative per i soggetti appartenenti alle comunità situate nelle aree protette, contravvenendo, in via certamente indiretta ma comunque non meno significativa, ai principi di economicità e trasparenza del procedimento amministrativo previsti sia a livello costituzionale (articolo 97 della Costituzione) sia a livello ordinario (legge 7 agosto 1990, n. 241).

L'abolizione delle comunità montane che si trovano totalmente all'interno del territorio di un ente-parco permetterà di rendere più certe ed efficaci quelle funzioni di promozione e sviluppo che non possono essere disgiunte dalla complessiva gestione dell'area naturale.

Appartiene ormai alla comune impostazione del diritto amministrativo moderno il

principio per cui gli interessi pubblici omogenei devono, quando è possibile, essere tutelati unitariamente, procedendo all'accorpamento ed alla soppressione degli enti non esponenziali di un interesse meritevole di tutela.

La particolare situazione delle comunità montane interne ai parchi naturali assume esattamente tale caratteristica del raddoppiamento ingiustificato dei soggetti pubblici. D'altra parte appare chiaro che la legge sulla creazione delle aree protette deve essere vista come prevalente rispetto al normale assetto degli enti locali, in quanto sottopone ad un regime speciale parti di territorio, escludendo buona parte degli altri soggetti pubblici dalla gestione dello stesso.

Appare perciò pienamente in linea con i principi generali disporre la sostituzione degli organi dell'ente parco a quelle della comunità montana protetta. Inoltre non viene a prodursi nessuna perdita di funzionalità a carico dei membri della comunità montana: si prevede infatti che i comuni facenti parte dell'area protetta continuino a godere dei benefici della legislazione statale regionale ed europea in materia di interventi speciali per la montagna.

In particolare il disegno di legge prevede, all'articolo 1, la modifica dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sugli enti locali che impedisce la presenza delle comunità montane nelle aree protette; all'articolo 2 viene prevista la modifica dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 che stabilisce le funzioni e l'estensione delle comunità montane. L'articolo 3 prevede il mantenimento per i comuni interni alle aree protette dei benefici per le zone montane già previsti, mentre l'articolo 5 attribuisce un termine di novanta giorni alle regioni per provvedere alle necessarie modificazioni delle circoscrizioni territoriali delle comunità montane parzialmente ridotte dal provvedimento in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma primo dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dopo il primo periodo è inserito il seguente «Non possono fare parte del territorio delle comunità montane i territori che ricadono in aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.»

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti, i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, nonché i territori dei comuni montani ricompresi in aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle comunità europee o dalle leggi statali e regionali».

Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente «Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle

comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè ai territori dei comuni montani comunque esclusi dalle comunità montane».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono soppresse le parole «e dai presidenti delle comunità montane».

Art. 5.

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, adeguano la perimetrazione delle comunità montane a quella determinata in sede di perimetrazione delle aree protette. Qualora per effetto della nuova perimetrazione l'intero territorio della comunità rientri in area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la regione provvede, nel termine suddetto, alla soppressione della comunità montana.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.